

ALLEGATO

Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, è aggiunta la seguente voce:

<p>«83. 2,4-dinitrotoluene N. CAS 121-14-2 N. CE 204-450-0</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dopo il 10 maggio 2027 è vietata l'immissione sul mercato o l'uso come sostanza negli articoli destinati ad utilizzatori professionali o al pubblico in generale, in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso. 2. Ai fini della presente voce, per «utilizzatore professionale» si intende qualsiasi lavoratore o lavoratore autonomo che operi al di fuori dei siti industriali. 3. Il paragrafo 1 non si applica: <ol style="list-style-type: none"> a) agli esplosivi definiti all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/28/UE; b) agli articoli per uso militare; c) alle munizioni destinate ad essere utilizzate, conformemente alla legislazione nazionale, dalla polizia o da altre forze di sicurezza; d) ai giocattoli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2025/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (*); e) ai dispositivi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745; f) agli articoli destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004. 4. Non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 3, lettera a): <ol style="list-style-type: none"> a) gli articoli pirotecnici definiti all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2013/29/UE; b) le munizioni. 5. Il paragrafo 1 si applica a decorrere dall'11 maggio 2029 all'immissione sul mercato e all'uso del 2,4-dinitrotoluene nelle applicazioni seguenti, qualora siano immesse sul mercato per l'uso o siano utilizzate nei veicoli a motore definiti all'articolo 3, punto 16, del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (**): <ol style="list-style-type: none"> a) microgeneratori di gas per pretensionatori delle cinture di sicurezza e attuatori del cofano; b) pezzi di ricambio. 6. Il paragrafo 1 non si applica ai veicoli a motore di cui al paragrafo 5 che soddisfano le seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> a) sono stati immessi sul mercato tra l'11 maggio 2027 e l'11 maggio 2029; b) contengono 2,4-dinitrotoluene solo nelle applicazioni elencate al paragrafo 5, lettera a) o b). 7. Il paragrafo 1 non si applica al 2,4-dinitrotoluene contenuto in articoli immessi sul mercato dell'Unione prima dell'11 maggio 2027.
--	---

(*) Regolamento (UE) 2025/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE (GU L, 2025/2509, 12.12.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2509/oj>).

(**) Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj>).